



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**  
—  
**RICERCA**

DOCUMENTO

## IL RENDICONTO DEI TRUST FAMILIARI

*A cura di*

Maurizio Bastianelli  
Roberto D'Imperio  
Fabio Guffanti  
Stefano Marchese  
Domenico Mazzone  
Stefano Vitagliano

19 FEBBRAIO 2026

AREE DI DELEGA CNDCEC  
Fiscalità

CONSIGLIERE DELEGATO  
Salvatore Regalbuto

COMMISSIONE DI STUDIO CNDCEC  
Fiscalità del trust e norme di comportamento  
tributario per il trustee

PRESIDENTE  
Roberto D'Imperio



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Torino



Fondazione  
Piero Piccatti e  
Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
TORINO

# Presentazione del Documento a cura della Commissione di Studio CNDCEC «Fiscalità del trust e norme di comportamento tributario del trustee»

## Torino, 6 maggio 2025

Dr. Stefano Vitagliano

*Dottore Commercialista in Torino – TEP*

*Segretario della Commissione*



## SEZIONE 1

---

# LA DISTINZIONE TRA CAPITALE E REDDITO


## PARTE I

---

# La distinzione tra capitale e reddito nel diritto dei trust

*Profilo giuridico e quadro normativo*

# Evoluzione normativa: il “Trust (Capital and Income) Act 2013”



## I. Spettanze dei beneficiari

Posizioni qualificate quali:

- **Quesite** (*vested interest*)
- **Condizionate** (*contingent interest*)
- **Di mera aspettativa**

Possono afferire a:

- **Intero fondo** in trust
- Solo **capitale**
- Solo **reddito**

## II. Poteri del trustee

- Potere derivante dall'atto istitutivo di **accumulare al capitale**, incrementandolo, una somma qualificata come reddito

La giurisprudenza dei Paesi di origine consente di ricostruire una **nozione di reddito** ai sensi del diritto del trust quale «**frutto**» rinveniente dal **capitale** apportato.

# Definizioni operative di capitale e reddito nel diritto del trust

## CAPITALE


L'intero fondo in trust al netto del reddito successivamente generato e non accumulato al capitale dal trustee in esercizio del potere eventualmente conferitogli. Muove dalla dotazione iniziale del disponente.



La **distinzione** tra ciò che è reddito e ciò che è capitale deve essere ricercata, avendo riguardo ad ogni singolo trust, nelle eventuali **disposizioni in merito recate dall'atto istitutivo**.



TRUST




## REDDITO

«...qualsiasi **somma o altra utilità** il Trustee **sia tenuto o possa impiegare a vantaggio** di o consegnare a o far godere da un beneficiario o altro soggetto **senza che ciò comporti una variazione del capitale** secondo le disposizioni dell'atto istitutivo o secondo la legge regolatrice del trust»



La definizione di «reddito» deve essere rinvenuta nelle **convenzioni redazionali** dell'atto istitutivo e, parallelamente, in eventuali specifiche **previsioni della legge regolatrice**.

# Variabilità delle posizioni beneficiarie e ruolo del trustee



In presenza di differenti categorie di beneficiari aventi diritti patrimoniali sul capitale, sul reddito ovvero su entrambi, o in caso di coesistenza di differenti diritti in capo al medesimo beneficiario:

## LA RENDICONTAZIONE DEL TRUSTEE

- Deve rispettare le nozioni di «reddito» e di «capitale» recate dall'**atto istitutivo**;
- Deve monitorare la destinazione a «reddito» o a «capitale» di ciascuna posa contabile, anche in base ai propri **poteri discrezionali**;
- Deve considerare l'eventuale impatto del **potere di accumulazione** del reddito al capitale sulle eventuali spettanze dei beneficiari;
- Deve indicare quali componenti del fondo rappresentano:
  - «Reddito» e «capitale» **ai sensi dell'atto istitutivo**;
  - Movimentazioni di «reddito» e di «capitale» **secondo la loro accezione ai fini fiscali**.



## PARTE II

---

# La nozione fiscale di capitale e reddito

# Agenzia delle Entrate | Circolare n. 34/E, § 3.5



## PATRIMONIO (Capitale)

- Dotazione patrimoniale **iniziale**;
- Ogni **successivo trasferimento o apporto** dal disponente o da un terzo apportatore a favore del trustee.

(Nota: il termine «patrimonio» usato dall' AdE corrisponde al termine «capitale» nel diritto del trust)

## REDDITO

- Ogni **provento** conseguito dal trust;
- Compresi i redditi eventualmente **reinvestiti o capitalizzati** nel trust stesso.

È reddito, ai fini fiscali, **ogni reddito definito come tale nel TUIR, anche se non soggetto ad imposta.**

## RILEVANZA DEL COMPORTAMENTO CONTABILE DEL TRUSTEE

«A tal fine il trustee deve **mantenere una contabilità analitica** che distingua la quota/attribuzione riferibile al **valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale**, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai **redditi realizzati di anno in anno**, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari.»

# Il doppio binario: finalità e gestione



**TRUST**

	Fini civilistici	Fini fiscali
<b>CAPITALE v. REDDITO</b>	<p>Funzionale all'individuazione dei <b>diritti spettanti ai beneficiari</b>.</p> <p>Specialmente se presente divisione tra <b>beneficiari del capitale e beneficiari del reddito</b>.</p>	<p>Funzionale all'applicazione del <b>TUS</b> (al solo <b>capitale</b>) e del <b>TUIR</b> (ai <b>redditi</b> conseguiti).</p>

## RILEVANZA DEL COMPORTAMENTO CONTABILE DEL TRUSTEE

Mantenere evidenza dell'assoggettamento o meno ad imposte (dirette ed indirette) delle singole voci di capitale e di reddito imputate ai fini del rendiconto civilistico.

Voce	Regime TUS	Regime TUIR	Soggetto ad imposta
Capitale trust	Sì (Tassazione in entrata ex art.4-bis, co.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Plusvalenze derivanti dalla alienazione del capitale;</li> <li>➤ Rivalutazioni ai fini fiscali di beni facenti parte del capitale</li> </ul>	Dipende dalla fattispecie
Capitale trust	No (Tassazione in uscita)		Es. cessione fabbricati > 5 anni: No
Reddito trust (canoni locazione, dividendi,...)	No	Sì	Sì
Reddito esente	No	Sì	No


## PARTE III

---

I Componenti positivi e negativi afferenti il reddito e i guadagni di capitale

# I flussi informativi in fase di attribuzione

In sede di attribuzioni ai beneficiari, il trustee deve prestare particolare attenzione distinguendo tra **attribuzioni di reddito** e di **capitale**, secondo il **diritto dei trust** e la **normativa fiscale**.




In relazione alle **attribuzioni di capitale**, ai fini dell'imposta di donazione, il trustee dovrà tenere evidenza del precedente **utilizzo di franchigie**, oggetto di comunicazione **da parte del beneficiario**.

- ✓ Se le attribuzioni siano da considerarsi **reddito o capitale ai fini fiscali**;
- ✓ Se le attribuzioni a titolo di reddito debbano essere **dichiarate dal beneficiario** (trust trasparente) oppure se **non soggette a dichiarazione** (trust opaco);
- ✓ Il **valore fiscalmente riconosciuto** dei beni oggetto di attribuzione ai fini delle imposte sui redditi

# Determinazione e variazione del valore fiscale | 1/2

È fondamentale che il trustee adotti una **gestione contabile puntuale** tale da monitorare nel tempo ogni **variazione del costo fiscalmente riconosciuto** dei beni e diritti apportati in trust.




Principio di **continuità dei valori fiscalmente riconosciuti** nel trasferimento dal disponente al trustee.

## VARIAZIONI IN CONSEGUENZA DELL'ATTIVITA' GESTORIA

- ✓ **Aumento** del valore fiscalmente riconosciuto di partecipazioni sociali in funzione di **aumenti di capitale a pagamento**;
- ✓ **Diminuzione** del valore fiscalmente riconosciuto di partecipazioni sociali a fronte di **rimborsi di capitale**;
- ✓ Dismissioni di immobili ad un **prezzo superiore** al costo fiscalmente riconosciuto ereditato dal trustee;
- ✓ **Reimpiego del prezzo** incassato nell'acquisto di nuovi e diversi beni.

## Determinazione e variazione del valore fiscale | 2/2

Il **puntuale monitoraggio** delle variazioni del costo fiscalmente riconosciuto consentirà una corretta determinazione del **valore fiscale delle attribuzioni ai beneficiari**. Tale valore fungerà da **base di calcolo** per eventuali plusvalenze in capo agli stessi qualora dismettessero i beni oggetto di attribuzione.



I **capital gains** derivanti dalla dismissione di asset presenti nel fondo afferiranno al **conto del capitale**, creando un **disallineamento** rispetto alla **qualificazione fiscale** degli stessi quale reddito.



## SEZIONE 2

---

# LE CLAUSOLE CONTABILI DELL'ATTO ISTITUTIVO

## PARTE I

---

# La generale assenza di norme contabili di dettaglio nelle leggi regolatrici del trust

## Il «*duty to account*» | 1/2



### **DUTY TO ACCOUNT**

Il trustee deve **sempre essere pronto a rendicontare** ed ha il **dovere di fornire**, a chi ne abbia diritto, le informazioni in merito all'attività di **amministrazione e gestione del fondo** in trust.

Convenzione dell'Aja  
Art.2, co.2, lett.c

«Il trustee è **investito del potere e onerato dell'obbligo**, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni **secondo i termini del trust** e le norme particolari **impostegli dalla legge**»

### **Per essere «accountable» occorre che il trustee:**

- i. Sia sempre **pronto a rendicontare**;
- ii. Sia in possesso di una **contabilità ordinata ed analitica**;
- iii. Sia **responsabile del proprio operato** nei confronti dei soggetti verso i quali sussiste l'obbligazione fiduciaria;
- iv. Tenga traccia dei **processi decisionali e volitivi**;
- v. Tenga presenti eventuali previsioni della legge regolatrice sulle **modalità di redazione del rendiconto**.

## Il «*duty to account*» | 2/2

### STEP

«*Guidelines for the Preparation of Trust and Estate Accounts in England and Wales*»

«*Gli esecutori, gli amministratori e i fiduciari hanno il **dovere di rendere conto** del modo in cui gestiscono i beni che sono posti sotto il loro controllo (...).*

*Ciò significa innanzitutto che i conti che producono devono essere **completi ed accurati**. Ma significa anche che devono essere **comprensibili per il beneficiario medio**, che può avere poca o nessuna esperienza di finanza e contabilità.*

*Se un beneficiario non è in grado di comprendere una serie di conti che gli vengono presentati, il trustee **sta venendo meno al suo dovere di rendicontazione**»*

«*Un rendiconto ben presentato raggiungerà tre importanti obiettivi:*

- *Conterrà tutti i dettagli che **un professionista**, ad esempio un avvocato o un commercialista, **si aspetterebbe di vedere**;*
- *Fornirà tutte le informazioni di cui un **commercialista** avrà bisogno per **preparare le dichiarazioni fiscali**, sia per gli esecutori testamentari che per i beneficiari in relazione ai loro interessi nell'eredità;*
- *Sarà esposto in un modo che abbia senso e possa essere **seguito da un beneficiario non professionista**. (...), sarà necessario presentare i conti sotto forma di **una dichiarazione che racconti una storia**, con un inizio, una parte centrale e **16 una fine.**»*



## PARTE II

---

# Le norme contabili specifiche di alcune legislazioni

# Norme contabili a confronto | 1/2



## MODELLO INTERNAZIONALE

Non stabiliscono schemi e criteri particolari né prevedono la periodicità per l'obbligo di rendicontazione.

GIURISDIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	DISPOSIZIONE
<b>JERSEY</b> Trust (Jersey) Law 1984	Art.21, co.5 «Doveri del trustee»	«Un trustee deve mantenere un <b>rendiconto e registrazioni accurate</b> della propria gestione»
<b>GUERNSEY</b> Trust (Guernsey) Law 1989	Art.25 «Dovere del rendiconto»	«Un trustee deve mantenere un <b>rendiconto e registrazioni accurate</b> della propria gestione»
	Art.26 «Dovere di fornire informazioni»	«Un trustee deve fornire <b>complete ed accurate informazioni</b> riguardanti lo stato e la consistenza dei beni in trust, <b>ogni qualvolta che di ciò sia ragionevolmente richiesto per iscritto</b> »

# Norme contabili a confronto | 2/2



GIURISDIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	DISPOSIZIONE
<p><b>CALIFORNIA</b> California Probate Code 2010</p>	<p>Art.3, co.16063 «Trustee's duty Report Information and Account to Beneficiaries»</p>	<p>Il rendiconto deve contenere le <b>seguenti informazioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un prospetto degli <b>incassi e degli esborsi di capitale e reddito</b> avvenuti durante ogni anno;</li> <li>• Un prospetto delle <b>attività e delle passività del trust</b> al termine di ogni anno;</li> <li>• Il <b>compenso del trustee</b> per l'ultimo anno;</li> <li>• I <b>professionisti assunti dal trustee</b>, il loro eventuale rapporto con il trustee e il loro compenso per l'ultimo anno.</li> </ul>
<p><b>SAN MARINO</b> L.42/2010</p>	<p>Art.25 «Contabilità e inventario» <b>Derogabile dalle disposizioni dell'atto istitutivo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimento di una <b>contabilità ordinata e completa</b>;</li> <li>• <b>Valutazione dei beni in trust</b> secondo i criteri individuati dalla normativa secondaria;</li> <li>• <b>Redazione annuale del bilancio del trust</b>, dell'inventario del fondo in trust;</li> <li>• Redazione di una <b>relazione contenente il riepilogo dei principali eventi</b> modificativi della composizione e della consistenza del fondo.</li> </ul>
	<p>Art.20 «Buona fede e diligenza nell'adempimento»</p>	<p>La rendicontazione del trustee che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non svolge attività professionale</b> è valutata secondo <b>buona fede</b> e con la diligenza del buon padre di famiglia;</li> <li>• <b>Svolge professionalmente tale attività</b>, oltre che secondo i criteri di buona fede, è valutata con riferimento alla <b>diligenza richiesta dalla natura professionale dell'attività esercitata</b>.</li> </ul>

## PARTE III

---

**L'opportunità di inserire, nell'atto istitutivo del trust, clausole sulla contabilità e sul rendiconto del trustee**

# Clausole contabili nell'atto istitutivo: contenuto consigliato



Emerge l'opportunità di **prevedere negli atti istitutivi** clausole più o meno analitiche che trattino uno o più dei seguenti aspetti:

i

## Modalità di tenuta della contabilità

Specificare il **criterio adottato: cassa o competenza economica**. La seconda è preferibile per trust con rendicontazione più complessa.

ii

## Struttura del rendiconto

Indicare se il rendiconto si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrative / Relazione illustrativa.

iii

## Modalità e termini di presentazione

Stabilire il **destinatario** (guardiano, beneficiari), il **termine annuale** e le **modalità** (es. entro 120/180 giorni dal termine dell'anno solare).

iv

## Scelta dei criteri di valutazione da adottare

Beni **immobili** (costo), strumenti finanziari **quotati** (valore di quotazione), **non quotati** (patrimonio netto), **opere d'arte** (costo o perizia).

v

## Eventuale documentazione allegata

Dettaglio **sottofondi**, variazioni del **patrimonio netto** e del **capitale/reddito**, elenco **compensi a terzi**, relazione sulle società **partecipate**.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Torino



Fondazione  
Piero Piccatti e  
Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
TORINO

## SEZIONE 3

---

# PUNTI CHIAVE E CONCLUSIONI

# Punti chiave e conclusioni



- 1 La distinzione tra **capitale** e **reddito** nel **diritto del trust** dipende dalle previsioni dell'**atto istitutivo** e della **legge regolatrice**. La giurisprudenza dei Paesi di origine fornisce una nozione di reddito quale «**frutto**» del **capitale investito**.
- 2 La **Circolare 34/E/2022** reca una duplice nozione di **patrimonio e reddito in accezione fiscale**: al fine di adempiere correttamente agli obblighi tributari, il trustee deve mantenere **contabilità analitica** che distingue le due componenti all'interno del rendiconto.
- 3 L'esistenza di un doppio binario civilistico-fiscale richiede **evidenza separata**: la rendicontazione deve indicare ciò che costituisce capitale e reddito sia **secondo il diritto del trust** che **ai sensi della normativa fiscale** domestica.
- 4 I capital gains creano un **disallineamento**: afferiscono al **capitale** secondo il **diritto del trust** ma costituiscono **reddito** ai sensi della **disciplina fiscale**; ciò comporta potenziali conseguenze sulla parità di trattamento tra beneficiari del reddito e beneficiari del capitale che necessitano di essere compensate.
- 5 Le differenti leggi regolatrici **non prescrivono** schemi uniformi di rendicontazione: è consigliabile inserire **clausole analitiche nell'atto istitutivo** relativamente alla redazione del rendiconto (modalità, struttura, termini, criteri valutativi).
- 6 Il trustee che non predispone e non consegna, per molti anni, il rendiconto ai beneficiari, è tenuto al **risarcimento del danno** commisurato ai giorni di ritardo nell'esecuzione dell'ordine giudiziale di consegna del rendiconto stesso (cfr. Trib. Milano 5708/2024).



[www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it)

[www.linkedin.com/company/odcec-torino/](http://www.linkedin.com/company/odcec-torino/)

[www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos](http://www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos)